

PROPOSTE DI MODIFICA ALLE N.T.O. VIGENTI

Quarto Piano Interventi

1) Modifica all'art. 10 - Norme comuni alle zone produttive: artigianali, industriali e commerciali (Zone D)

Si propone di eliminare il parametro di altezza massima dei fabbricati destinati ad attività produttive, in quanto si ritiene che sia un limite non motivato, che sarebbe in ogni caso derogabile per esigenze puntuali delle attività che dovessero farne richiesta, e non limiterebbe comunque la realizzazione di volumi tecnici. Resta comunque confermato il limite prescritto per edifici a destinazione d'uso particolare, tipo edifici per uffici, banche, alberghi, ristoranti e bar.

PROPOSTA DI MODIFICA

Articolo 10 - Norme comuni alle zone produttive: artigianali, industriali e commerciali (Zone D)

- 1) abrogato.
- 2) parametri edificatori:
 - a - Indice di copertura % 60
 - b - ~~Altezza massima dei fabbricati~~ ml. ~~9,50~~
 - c - Numero massimo dei piani n° 2
 - d - Distanze minime:
 - dai confini ml. 5,00
 - dai fabbricati ml. 10,00
 - dalle strade ml. 10,00
 - e - E' ammessa la residenza per il titolare o per il personale addetto alla sorveglianza fino al volume massimo di 500 mc per ogni unità produttiva

Nel caso di edifici a destinazione d'uso particolare, tipo edifici per uffici, banche, alberghi, ristoranti e bar, si applicano i seguenti indici:

- a - Indice di copertura % 30
 - b - Altezza massima dei fabbricati ml. 10,50
 - c - Numero massimo dei piani n° 4
 - d - Indice di edificabilità fondiario mc/mq 2,00
 - e - Distanze minime:
 - dai confini ml. 5,00
 - dai fabbricati ml. 10,00
 - dalle strade ml. 10,00
- 3) abrogato.
 - 4) Le previsioni planimetriche contenute nelle Tavole di P.I. , all'interno delle aree

assoggettate a strumento urbanistico attuativo obbligatorio, sono indicative e non vincolanti e potranno essere modificate da uno strumento urbanistico attuativo, nel rispetto delle presenti norme, senza determinare variante al P.I..

- 5) abrogato.
- 6) Sono consentiti edifici a tipologia isolata e a schiera; è ammesso l'accorpamento delle possibilità edificatorie prodotte da più lotti contigui mediante presentazione di progetto unitario da parte dei proprietari dei singoli lotti, riuniti in consorzio urbanistico.

1) Modifica all'articolo 16 – Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo

Viene aggiunto il riferimento all'accordo n., approvato con dcc n. del

PROPOSTA DI MODIFICA

Articolo 16 - Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo

omissis

**9) Via Beggiato – vedi accordo negoziale pubblico-privato ex art 6 l.r. 11/2004
n. 31**

omissis